

STATUTO

CIRCOLO CIVES – ODV

ART. 01) Costituzione, Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione non riconosciuta denominata:

"CIRCOLO CIVES – ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Prato* e con *durata illimitata*.

Per la regolamentazione dell'eventuale scioglimento si rimanda al successivo art. 16.

ART. 02) Costituzione di sezioni, sedi secondarie, delegazioni, uffici staccati, trasferimento sede sociale

L'associazione potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà opportuni, al fine di attuare meglio gli scopi sociali, mediante delibera del consiglio direttivo appositamente convocato e ratificata successivamente dall'assemblea.

Sempre con propria delibera – e ratifica assemblea – il Consiglio direttivo, può istituire e sopprimere su tutto il territorio Comunale, regionale, Nazionale, sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati e può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso comune, della stessa provincia, della stessa regione.

ART. 03) Scopo ed oggetto

L'associazione *non persegue fini di lucro*.

Il CIRCOLO CIVES persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (lettera D art. 5 117/2017);

organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 117/2017);

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art. 5 117/2017);

promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (lettera V art. 5 117/2017);

promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W art. 5 117/2017)

Il CIRCOLO CIVES è un'associazione di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali, sociali e politiche volte alla diffusione dei principi e dei valori della democrazia liberale.

L'azione dell'ASSOCIAZIONE sarà sempre ispirata ai principi e ai valori di questa grande cultura e volta alla promozione della pace, della libertà, della sicurezza, della dignità della persona umana, dell'economia di mercato, della sussidiarietà, della solidarietà, della giustizia, dello stato di diritto, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente.

A tal fine il CIRCOLO CIVES si doterà di una propria Carta dei valori, alla quale tutti i soci faranno riferimento, redatta dal proprio Consiglio Direttivo e comunque sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli associati.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà quindi:

- organizzare, promuovere, pubblicizzare e divulgare presso i propri soci e tutta la collettività incontri, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, corsi, concorsi, ricerche di ogni tipo e quant'altro venga ritenuto importante per gli scopi che l'associazione si prefigge e non siano in contrasto con la legge 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- promuovere e curare o partecipare indirettamente alla redazione di siti web, libri, testi, pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini, ricerche e studi;
- partecipare a bandi nazionali ed europei che perseguano finalità coerenti gli scopi dell'associazione, avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite, stipulando tutti gli accordi atti a garantire l'economia e le funzionalità dell'associazione e a favorire il suo sviluppo

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 04) Associati, qualifica, diritti e doveri

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione di questa Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo e lo statuto al momento della costituzione

Sono soci ordinari coloro che si iscrivono liberamente all'associazione successivamente alla costituzione per partecipare alle attività ed ai servizi associativi ed annualmente corrispondono la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;

Sono soci sostenitori coloro che verseranno una quota associativa di importo superiore alla quota ordinaria stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea, e intendono partecipare comunque alle attività ed ai servizi associativi offerti dalla associazione stessa;

Sono soci onorari tutti coloro che il Consiglio Direttivo con ratifica in assemblea intenderà nominare a tale carica ed in particolare le persone che si sono distinte per meriti specifici nel campo dello sport,

della musica, della cultura, dell'arte, della medicina o delle attività pubbliche.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa (e/o sociale se stabilita dal consiglio direttivo) in quanto la loro presenza fornisce motivo di orgoglio per l'associazione stessa in relazione alla condivisione dei medesimi interessi e scopi associativi.

Potranno essere soci, tutti i cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa, che, per scritto, ne faranno richiesta al consiglio direttivo.

Potranno essere soci anche persone giuridiche, associazioni enti, pubblici e o privati, anche operanti nel medesimo settore, che ne condividono gli scopi associativi, previa domanda di ammissione a socio.

L'iscrizione al CIRCOLO è incompatibile con l'adesione ad associazioni segrete.

Per accedere alla qualifica di associato si rende necessario che sia presentata regolare domanda in forma scritta al consiglio direttivo dell'associazione indicando nella stessa:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (o dati del rappresentante legale);

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- la tipologia di socio che si intende diventare ovvero socio ordinario o socio sostenitore;

- la dichiarazione di non essere aderente a nessuna associazione segreta;

- la liberatoria per l'uso dei dati sensibili da parte del circolo.

Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni (comunque di età superiore a anni sedici), le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La domanda dovrà essere accettata con delibera dal consiglio direttivo entro la data della prima riunione, dello stesso, successiva alla presentazione della domanda, informando adeguatamente il richiedente. Qualora la domanda non venisse accolta, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In quest'ultimo caso, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

L'accettazione, seguita dalla contestuale iscrizione nel libro dei soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale (se istituita), all'acquisizione immediata della qualifica di "socio ordinario", "socio sostenitore" ovvero "socio onorario".

All'atto dell'ammissione, eccezion fatta per i soci onorari, gli associati sono tenuti al versamento della quota sociale, se prevista e fissata dal consiglio direttivo e comunque alla corresponsione della quota associativa, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ammissione. Tutti gli associati ad eccezione dei soci onorari sono obbligati al versamento delle quote associative stabilite annualmente dal consiglio direttivo.

I soci sono altresì obbligati alla osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I contributi, le quote associative, le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme il rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'appartenenza alla categoria di soci attribuisce senza limitazione alcuna:

- il diritto di partecipare ad ogni iniziativa attività associativa

- il diritto di voto in assemblea

il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto nonché per le elezioni di ogni carica previste al medesimo.

Il diritto di voto nella assemblea si acquisisce comunque, trascorsi 30 giorni dall'accettazione di iscrizione a socio, quale membro associazione

Tutti i membri hanno i medesimi diritti e doveri nonché uguale diritto all'elettorato attivo e passivo

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 05 Quote associative – decadenza per morosità – esercizio del diritto di voto

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, morosità* o *esclusione*

Recesso: L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Esclusione: L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

Morosità: Il consiglio direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo e ne dà adeguata comunicazione. Il versamento della quota associativa annuale deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno per l'anno stesso. I soci morosi vengono invitati, anche per iscritto, a versare la quota, o quanto di essa residua, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento. Il consiglio direttivo nella prima riunione successiva al 30 giugno, prende atto e formalizza la decadenza della qualità di socio di coloro che non hanno provveduto al versamento nel termine.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 06) Organi dell'associazione

Compongono gli *organi* dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio direttivo;

il Presidente

l'Organo di controllo (solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge);

Tutte le cariche sociali sono espressamente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 07) Assemblea Ordinaria e straordinaria dei soci

L'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, i quali hanno tutti i medesimi poteri e diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota e non può farsi rappresentare in assemblea: non sono ammessi voti plurimi.

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota associativa per l'anno in corso.

Il versamento della quota può avvenire anche il giorno della prima assemblea dell'anno e comunque non oltre il 30 giugno, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo.

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente, l'assemblea sarà presieduta da un socio nominato dai presenti. L'assemblea procederà poi alla nomina di un segretario, anche non socio. Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza, di persona, di almeno la metà più uno di tutti i soci. Trascorso almeno un giorno da quello indicato nell'invito per la prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea generale dei soci sia in sede ordinaria, che in sede straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti. L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, presso la sede sociale, o altrove, purché in Italia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche a mezzo lettera ordinaria, telex, fax, posta elettronica, telegramma o fonogramma, inviato a ciascun associato, e almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure, in alternativa, a mezzo affissione di idoneo avviso presso la sede sociale. Negli inviti e/o nell'avviso, devono essere indicati la data della prima ed eventualmente della seconda convocazione, la località e l'ora della riunione nonché l'ordine delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria è altresì convocata:

Tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario;

Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 3/5 dei soci.

L'assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene richiesta. Per deliberare in sessione straordinaria, sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'associazione, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto è il voto favorevole dei tre quinti dei presenti mentre in seconda convocazione la presenza di un quarto dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni adottate dalle assemblee dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali e ne verrà data adeguata informazione ai soci utilizzando le modalità più opportune.

ART. 08) Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea deliberare, in sede ordinaria, in merito:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il *bilancio di esercizio*;

delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

delibera sulla *esclusione degli associati*

approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nomina dell'eventuale presidente onorario;

Ad ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;

Approvazione della carta dei valori e di eventuali regolamenti interni

Ad ogni questione attinente alla gestione sociale e comunque di propria competenza.

Spetta all'Assemblea deliberare, in sede straordinaria, in merito:

modificazioni dello Statuto;

lo scioglimento;

la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

ART. 09) Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto in un numero di tre o cinque consiglieri compreso il presidente, con decisione dell'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tale organo viene istituito attraverso una votazione dell'assemblea dei soci. Successivamente alla nomina dei suoi membri e salvo e/o non vi provveda direttamente l'assemblea che lo ha eletto, il consiglio direttivo individuerà al suo interno le seguenti figure:

—Il presidente

—il vicepresidente

—il segretario

—i consiglieri

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza, o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri, per motivi concernenti le attività ad esso delegate dall'associazione.

Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente almeno 3 giorni prima di ciascuna riunione per iscritto, anche a mezzo di lettera ordinaria, telex, fax, posta elettronica, telegramma o fonogramma. Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure in sua assenza, dal vice presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Spetta al consiglio direttivo:

—Deliberare sulle domande di ammissione dei soci

—deliberare sulla esclusione dei soci per morosità

—deliberare sull'esclusione dei soci per indennità in conformità a quanto stabilito nel presente statuto

—assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti, durante l'attività sociale

—proporre all'assemblea dei soci la nomina di un presidente onorario ovvero la sua esclusione

—redigere il documento denominato "Carta dei Valori" da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati

—formulare eventuale regolamento interno dell'associazione da sottoporre anche se l'approvazione dell'assemblea dei soci

- redigere entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea
- curare l'ordinaria amministrazione deliberare la quota associativa annuale
- fissare le date della associazione dell'assemblea ordinaria dei soci
- convocare l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai soci
- deliberare e programmare attività dell'associazione rispettando le finalità dell'associazione l'eventuale indicazione fornita all'assemblea degli associati
- avvalersi della collaborazione della prestazione professionale di esperti e professionisti anche non soci prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi
- fissare l'eventuale quota sociale
- deliberare sull'adesione e/o affiliazione a quelle associazioni Federazioni ed enti riconosciuti e non, che favoriscono il perseguimento dei medesimi fini sociale con l'associazione stessa
- attribuire la carica di tesoriere nonché specifici incarichi ai consiglieri eletti salvo che non vi provveda direttamente l'assemblea dei soci che le ha nominati
- deliberare su ogni altra questione di sua competenza richiamata direttamente nello Statuto vero stabilita dalla legge.

Il consiglio direttivo risponde del buon andamento dell'associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario.

Il codice il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riserva l'assemblea.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il **presidente** ha la rappresentanza, anche legale, dell'associazione sia nei rapporti interni, che in quelli esterni, vigile cura purché perché siano attuate le deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio direttivo, le sue deliberazioni ossea detta te dovranno Tuttavia essere sottoposto all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il **vicepresidente** sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il **segretario** cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente, del consiglio direttivo e dell'assemblea, redige verbale delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il **tesoriere** cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo e sottopone il tutto al consiglio direttivo. Detta carica potrà essere assunta direttamente, ed in aggiunta, dal Presidente ovvero dal segretario nel caso di specifica delibera da parte dell'assemblea dei soci, In occasione della nomina del consiglio direttivo, ovvero essere agli stessi, alternativamente attribuite al consiglio direttivo, nel caso in cui nessun consigliere si è investito di tale ruolo, nella prima riunione utile del consiglio dopo la sua nomina.

I componenti del consiglio direttivo decadono da loro incarico dopo 4 assenze consecutive ingiustificate agli incontri programmati.

Nel caso che qualsiasi per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alternativamente a sostituirli con la lista dei non eletti ovvero a convocare l'assemblea generale dei soci per nominare i mancanti: i consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea elettiva successiva.

ART. 10) Il Presidente Onorario

L'assemblea dei soci può nominare un presidente onorario per particolari meriti corrispondenti agli scopi associativi. Il presidente onorario non ha la rappresentanza dell'associazione a lui spettano i poteri di amministrazione poteri di altra natura. Può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo. La nomina del presidente onorario è illimitata nel tempo e si può perdere solo per decesso, per rinuncia e per esclusione a causa di gravi e provati fatti morali e comportamentali umane e professionali. L'esclusione delibera all'assemblea dei soci e lo ha letto, su proposta avanzata dal consiglio direttivo.

ART. 11) Gestione del Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12) Composizione del patrimonio sociale

Le attività dell'associazione sono finanziate attraverso le quote associative versate dai soci, nonché dall'eventuale quote sociali. La raccolta di altri fondi è consentita mediante l'attuazione di ogni iniziativa, con forma di scope associative, consentita dalla legge.

le Risorse economiche sono formate:

- dalle quote sociali, eventualmente previste, versate dagli associati

- Dalle quote associative, annualmente versate dai soci

- Da eventuali contributi volontari degli associati e potranno essere richiesti relazione anche alle necessità ed al funzionamento dell'associazione

- Dai contributi dei privati, di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, anche finalizzati al sostegno di specifici e Documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali

- Da eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali

- Da rimborsi derivanti da convenzioni, eventuali entrate per servizi prestati dalla Associazione ai soci o comunque altre entrate relative a contributi per l'attività di interesse generale indicati nel presente statuto di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore;

- Da eventuali Entrate per servizi prestati dalla Associazione

- Da eventuali erogazioni liberali degli associati e/o di terzi, donazioni e lasciti, anche testamentari

- rendite patrimoniali

- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del codice del terzo settore

- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

L'associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 Anno sociale e Bilancio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente

ART. 15) Volontari e lavoratori

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 16) Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, con o senza la messa in stato di liquidazione volontaria dell'associazione è deliberato dall'assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'assemblea dei soci.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

È comunque escluso qualsiasi tipo di rimborso in favore degli associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17) controversie

Per qualsiasi controversia, i soci si impegnano a non adire ad altra autorità, compreso quella giudiziaria; per le questioni non risolubili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

ART. 18) Norme finali e rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.